

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BCC FELSINEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sabbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

I **crediti documentari** e le **lettere di credito stand-by** sono strumenti bancari nei quali si realizzano i crediti di firma, operazioni con le quali la banca si impegna, per conto del richiedente, ad assumere un impegno di pagamento nei confronti del beneficiario o a garantire l'adempimento di una obbligazione altrui.

Il credito documentario può essere quindi definito come un impegno inderogabile assunto dalla Banca Emittente, su istruzioni di un suo Cliente (compratore/ordinante) a favore di un Terzo (venditore/beneficiario) di onorare una presentazione di documenti conformi ai termini ed alle condizioni stabilite nel credito, per il regolamento dell'importo della fornitura e/o prestazione.

La lettera di credito stand-by è uno strumento simile al credito documentario ma nel quale prevale la funzione di garanzia, trattasi di impegno con il quale la banca emittente garantisce il pagamento a vista a favore del beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, dietro presentazione di documenti elencati nel testo del credito.

Presentazione documenti

La Banca, per decidere se accettare o pagare i documenti presentati, effettua la sua valutazione solo sull'aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale o dalla causa/contratto che l'ha fatto sorgere.

Tali operazioni sono regolate dalle norme ed usi uniformi della C.C.I (Camera di Commercio Internazionale di Parigi), attualmente è in vigore la Pubbl. 600 del 2007, e tutte le parti in caso di controversia, devono rapportarsi a tali norme, salvo comunque il rispetto delle leggi in vigore nei singoli paesi.

Modalità di utilizzo

L'utilizzo dei crediti documentari e delle lettere di credito stand-by, può essere:

- **Pagamento a vista:** se il credito è utilizzabile per pagamento a vista cioè alla presentazione dei documenti.
- **Pagamento differito:** se il credito è utilizzabile per pagamento differito. Alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario (venditore) riceve un impegno scritto (dalla banca indicata nel credito), ad effettuare il pagamento ad una determinata scadenza.
- **Accettazione:** alla presentazione di documenti conformi, il beneficiario (venditore) riceve l'accettazione di una tratta, emessa sulla banca indicata nel credito.
- **Negoziazione:** il beneficiario (venditore) può rivolgersi alla banca indicata per chiedere la negoziazione dei documenti, ottenendo di norma e se la banca è d'accordo, un accredito salvo buon fine se questa non è banca confermante. Il pagamento eseguito dalla banca confermante e dalla banca emittente è sempre liberatorio a seguito dei loro impegni irrevocabili di emissione e di conferma.

L'impegno della Banca emittente non può essere modificato o annullato senza l'accordo di tutte le parti interessate (credito irrevocabile).

Il credito documentario può essere:

- **IMPORT:** il cliente importatore, che presenta la richiesta di credito documentario, ne richiede l'apertura, autorizzando da subito l'addebito sul suo c/c della somma che deriva dall'utilizzo dello stesso.

Per l'emissione di crediti import è necessaria la presenza di apposita linea di credito concessa dalla banca al cliente ordinante.

- **EXPORT:** il cliente esportatore riceve dalla propria banca la notifica dell'apertura del credito documentario emesso dalla banca dell'importatore.

La concessione dell'affidamento e le eventuali proroghe, vengono deliberate ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Tra i principali rischi si evidenzia:

- poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola verifica dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte della presentazione di documenti formalmente conformi ai termini del credito concesso, per il quale la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo di conseguenza;
- la Banca, in caso di richiesta del beneficiario, è obbligata al pagamento della somma per la quale la lettera di credito stand-by è stata rilasciata, senza possibilità di ritardi o contestazioni, in caso di presentazione di documenti conformi a quanto richiesto dalla stand-by stessa; il cliente ha l'obbligo di restituire alla Banca quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di cambio, in quanto le operazioni denominate in valuta e regolate contro Euro o in una valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, applicato al momento della negoziazione;
- revoca dell'affidamento per volontà della Banca, a fronte dell'uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti o fatti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

Inoltre si evidenziano i seguenti rischi specifici:

A) per l'importatore:

- di pagare, o assumere l'impegno di pagare, senza aver potuto esaminare la merce. Il cliente importatore, richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo dai rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce, poiché il controllo è fatto esclusivamente sulla documentazione;
- di sopportare oneri e rischi della sosta in dogana quando la merce perviene prima dei relativi documenti.

B) per l'esportatore:

- mancato ritiro dei documenti per rifiuto della merce. Il cliente esportatore, richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario deve considerare attentamente se è in grado produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente e del Paese di appartenenza;
- mancato o ritardato ritiro dei documenti per merce già in possesso del compratore;
- rischio paese e rischio banca

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE CREDITO DOCUMENTARIO E LETTERA DI CREDITO STAND-BY	
COMMISS. UTILIZZO	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: 0,2%
SPESE MODIFICA	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: € 26,00
SPESE NOTIFICA	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: € 30,00
SPESE UTILIZZO	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: € 26,00
SPESE INCASSO / GENERICHE	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: € 10,00
SPESE CORRIERE	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: € 18,00
SPESE MANCATO UTILIZZO	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: € 26,00
GIORNI	
DATA VALUTA / GENERICHE	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: In giornata GARANZIE RICEVUTE: In giornata
ACCREDITO INCASSO	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: 12 giorni lavorativi GARANZIE RICEVUTE: 12 giorni lavorativi
DATA DISPONIBILITA'	CREDITI DOCUMENTARI EXPORT: In giornata GARANZIE RICEVUTE: In giornata
SPESE - GARANZIA RICEVUTA	
SPESE NOTIFICA GARANZIA	GARANZIE RICEVUTE: € 25,00

SPESE MODIFICA GARANZIA	GARANZIE RICEVUTE: € 25,00
SPESE ESCUSSIONE GARANZIA	GARANZIE RICEVUTE: 0,3% Minimo: € 25,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	GARANZIE RICEVUTE: € 0,00
SPESE TELEX / SWIFT GARANZIA	GARANZIE RICEVUTE: € 0,00
SPESE ESTINZIONE GARANZIA	GARANZIE RICEVUTE: € 0,00

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

BCC FELSINEA
Ufficio Reclami
Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (Bo)
Fax: 051 6037291
e-mail: legale@bccfelsinea.it
pec: legale@pec.bccfelsinea.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Legenda delle principali nozioni delle operazioni di Incasso assegni ed effetti/documenti

Calendario FOREX	Calendario delle festività internazionali. Viene utilizzato nel sistema dei pagamenti internazionali
Fideiussione	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui
Cambio	Controvalore dell'Euro espresso nella divisa di un altro Paese
Valuta estera	Moneta diversa dall'Euro, avente corso legale in paesi esteri
Negoziazione	Trasformazione di banconote, assegni esteri o di traveller cheque espressi in Euro, nella valuta di un altro Paese, o viceversa
Spese istruttoria fido	Spese applicate per l'esame della concedibilità e/o della revisione di un fido
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili

Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Modifica / emendamento	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente da tutti i soggetti interessati, incluso il beneficiario (o chi ne ha il diritto)
Utilizzo	E' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

(Art. 13 Codice sulla protezione dati personali)

Questa Banca La informa che, per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad es., un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale.

Il servizio è gestito dalla "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" (SWIFT) avente sede legale in Belgio (v. www.swift.com per l'informativa sulla protezione dati).

La banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad es., i nomi dell'ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle.

Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.

Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito ai clienti sono emerse due circostanze su cui desideriamo informarLa:

a) tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d'America;

b) i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto del terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati